



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 29	di data 03/02/21

Oggetto: CENTRO SERVIZI ANZIANI DI VIA BORSIERI - S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONVENZIONE 12.06.2003 N. 1037 REP. E ATTO AGGIUNTIVO 16.04.2012 N. 332 REP. - AUTORIZZAZIONE SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 (EURO 3.999,18 ONERI INCLUSI).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma della politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021 alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra la gestione dei Centri Servizi per anziani ed in particolare, per quanto specificamente concerne il presente atto, la gestione del Centro Servizi per anziani di Via Borsieri, che offre un servizio di mensa aperta e prestazioni di cura e igiene alla persona;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che con convenzione n. 1037 rep. stipulata il 12.06.2003 è stata affidata all'Impresa Cooperativa di solidarietà sociale Delfino S.c.ar.l. (ora a seguito di affitto di ramo d'azienda: Impresa S.T. Gestioni Società Cooperativa Sociale), con sede a Trento in via E. Fermi n. 64, la gestione del Centro diurno e di servizi per anziani di Clarina, via Gramsci n. 36, ora trasferito dal mese di novembre 2019 in via Borsieri n. 7 per la durata di 6 anni decorrenti dal 19.05.2003. L'affidamento è avvenuto mediante convenzionamento ai sensi della legge provinciale 14/1991 a seguito di confronto concorrenziale;

dato atto che il medesimo contratto come da quadro giuridico ricostruito con determinazione n. 15/61 di data 10.02.2012, esecutiva, dal 1° gennaio 2012 rimane valido esclusivamente per le sole prestazioni di centro servizi erogate a favore di utenti esterni non accolti

pagina 1/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

in forma semi-residenziale (servizio di mensa aperta e prestazioni di cura e igiene alla persona) mentre cessano le obbligazioni contrattuali di centro diurno, in virtù della legge provinciale di riforma delle politiche sanitarie (L.p. n. 16/2010) che ha individuato i centri diurni per anziani tra le attività e gli interventi socio sanitari, da incardinare nel fondo per l'assistenza integrata finanziato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante trasferimento dal fondo socio assistenziale delle risorse;

preso atto al riguardo che, in conseguenza del passaggio di competenze dei centri diurni dall'area socio assistenziale all'area socio sanitaria, è stata quindi definita, d'intesa con gli enti gestori dei servizi, per tutti i Centri diurni e di servizi per anziani operanti sul territorio comunale, tra cui anche quello di Clarina in via Gramsci n. 36, ora via Borsieri n. 7, la quota di corrispettivo, per l'anno 2012, per le sole prestazioni erogate dalla struttura come servizio di centro diurno e quella per le sole prestazioni erogate dalla stessa come centro di servizi, da pagare al soggetto gestore del servizio con le modalità previste dal contratto in essere ed è stata impegnata per le prestazioni di centro servizi erogate presso la struttura in oggetto la spesa annua di euro euro 7.756,83 (euro 7.458,49 più i.v.a. al 4%), successivamente aggiornata negli anni successivi così come definito in convenzione;

vista al riguardo la convenzione-atto aggiuntivo n. 332 rep. stipulata in data 16 aprile 2012 con l'Impresa S.T. Gestioni Società Cooperativa Sociale avente ad oggetto "Convenzione n. 1037 rep. del 12 giugno 2003 per la gestione del centro diurno per anziani di Clarina. Parziale cessazione obbligazioni riferite alle prestazioni di centro diurno e precisazioni inerenti la sola gestione delle prestazioni di centro servizi";

dato atto che per tutto quanto non disciplinato ed espressamente modificato e/o integrato dal successivo atto aggiuntivo rimangono in vigore i patti di cui al contratto di servizio 12 giugno 2003 n. 1037 rep.;

rilevato inoltre che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione, intervenuta solo con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 27 gennaio 2009, n. 15/51, con la quale si è quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della LP 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della L.P. n. 14/1991 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

rilevato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP 27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti

autorizzati ed accreditati ex lege;

- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le comunità/territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

atteso che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.P. 3 del 2006 e art. 31 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indizione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, rubricata "*linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*", già citata in premessa;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata "*Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*";
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata "*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*" (di seguito più brevemente Linee guida). Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

rilevato che con l'articolo 27, comma 1, della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato infine disposto che "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati". Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

dato atto che per effetto del complesso di tali disposizioni – ed in attesa della nuova procedura di affidamento – il contratto in essere per la gestione del Centro Servizi per anziani di Via Borsieri n. 7, di cui alla precitata convenzione n. 1037 rep. dd. 12 giugno 2003 è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, in attesa di formalizzare la proroga dell'operatività dello stesso, che può essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3;

dato atto che il contratto in essere prevede l'aggiornamento annuale del corrispettivo per la gestione del servizio sulla base del 90% della media delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai relativo all'anno precedente. L'aggiornamento del corrispettivo avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto aggiudicatario al Servizio Welfare e coesione sociale;

considerato che l'Impresa S.T. Gestioni non ha richiesto l'aggiornamento annuale del corrispettivo per la gestione del citato servizio per l'anno 2021;

atteso pertanto che la quota di corrispettivo, per l'anno 2021, per garantire la continuità nell'erogazione del servizio in oggetto a favore degli utenti residenti sul territorio Val d'Adige riferita alla gestione di tutte le prestazioni erogate dal centro di servizi per anziani di via Borsieri n. 7 escluse quelle erogate agli utenti accolti in forma semi-residenziale in quanto comprese nel servizio di accoglienza del centro diurno, rimane invariata rispetto al precedente anno ed è pari ad euro 7.998,36 (i.v.a. 4% inclusa);

considerato al momento di autorizzare e impegnare con questo provvedimento la spesa per il primo semestre dell'anno in corso, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione ed il finanziamento della spesa per il secondo semestre 2021, a seguito di formalizzazione di quanto previsto dalla disciplina più sopra richiamata;

atteso pertanto che la spesa calcolata per il primo semestre dell'anno 2021 per il servizio in parola è pari a complessivi euro 3.999,18 (i.v.a. 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere all'Impresa S.T. Gestioni Scs e che tale spesa trova copertura e imputazione al capitolo 1996 (Spazio argento: contratti di servizio per gestione centri servizi anziani - gestione associata) CDC 1509 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023, nel quale risulta stanziata la necessaria disponibilità;

atteso che gli utenti partecipano al costo dei servizi in base alla natura della prestazione e che in base a deliberazioni di Giunta provinciale n. 1863/2016 e n. 2256/2016 le prestazioni di cura ed igiene alla persona si suddividono in:

- prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza in cui rientrano le prestazioni di mensa aperta e le sole prestazioni di bagno e doccia assistiti, su valutazione e invio del Servizio sociale, con quota di compartecipazione calcolata con sistema lcef e tetto massimo di contribuzione, variabile in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento e soggetta a limite massimo di contribuzione, anche unitamente ad altre prestazioni di natura socio assistenziale e socio sanitaria, e per questo fatturata direttamente dall'Amministrazione comunale;
- prestazioni assistenziali aggiuntive ad accesso libero con quota di compartecipazione definita da ogni Territorio/Comunità in misura fissa e, nel Territorio Val d'Adige, versata dagli utenti direttamente alle strutture e successivamente da queste trasferita all'Amministrazione comunale;

richiamate le deliberazioni n. 252 del 28 dicembre 2016 e n. 45 del 20 marzo 2018, immediatamente eseguibili, con le quali la Giunta comunale ha rispettivamente:

- approvato le quote di compartecipazione alla spesa per le prestazioni di cura ed igiene alla persona erogate presso i centri servizi per anziani che operano sul territorio comunale;
- confermato per l'anno 2018 e seguenti le medesime quote di compartecipazione alla spesa;

preso atto delle modalità di introito delle quote di compartecipazione alla spesa definite negli atti convenzionali;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della

- Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
 - la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
 - la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
 - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che per effetto del complesso delle disposizioni dettagliatamente esposte in premessa – ed in attesa della nuova procedura di affidamento – il contratto d'appalto n. 1037 rep. stipulato in data 12 giugno 2003 (e, di conseguenza, la successiva convenzione-atto aggiuntivo n. 332 rep. stipulata in data 16 aprile 2012), in essere per la gestione del centro servizi anziani di Trento via Borsieri n. 7, è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, in attesa di formalizzare la proroga dell'operatività dello stesso, che può essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3;
2. di autorizzare e impegnare con questo provvedimento la spesa per il primo semestre dell'anno in corso, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione ed il finanziamento della spesa per il secondo semestre 2021, a seguito di formalizzazione di quanto previsto dalla disciplina richiamata al punto precedente;
3. di mantenere nell'anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa, il corrispettivo del servizio applicato nel corso dell'anno 2020, pari ad euro 7.998,36 (i.v.a. 4% compresa);
4. di autorizzare ed impegnare la spesa per il primo semestre 2021 di euro 3.999,18 (i.v.a. 4% compresa) sul bilancio 2021, al fine di garantire la continuità nell'erogazione di tutte le prestazioni di centro servizi (servizio di mensa aperta e cura e igiene alla persona) fornite dall'Impresa S.T. Gestioni Società Cooperativa Sociale, a Trento presso il centro di via Borsieri n. 7, a favore di persone anziane e/o adulti con limitata autonomia residenti nel territorio comunale e nei tre comuni della gestione associata (Aldeno, Cimone e Garniga Terme) da imputare al capitolo 1996 (Spazio argento: contratti di servizio per gestione

- centri servizi anziani - gestione associata) CDC 1509 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
 6. di liquidare la spesa all'Impresa S.T. Gestioni Società Cooperativa Sociale verso emissione di regolari fatture, come previsto dalla convenzione in essere;
 7. di dare atto che gli utenti partecipano al costo dei servizi come puntualmente illustrato in premessa.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 03/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente

N. 15/ 29

di data 03/02/21

Oggetto: CENTRO SERVIZI ANZIANI DI VIA BORSIERI - S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONVENZIONE 12.06.2003 N. 1037 REP. E ATTO AGGIUNTIVO 16.04.2012 N. 332 REP. - AUTORIZZAZIONE SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 (EURO 3.999,18 ONERI INCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	12031.03.01996	U.1.03.02.15.999	1509			3.999,18	"	80683 (7598342)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 4 febbraio 2021